

## Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 36 data 11/08/2017</i></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p>Oggetto: DEROGA ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE, DENOMINATA ROCK MUSIC, IN PROGRAMMA IN PIAZZA GIORGINI, DAL GIORNO 12/13 AGOSTO 2017.</p>
--	--

### IL SINDACO

VISTA l'istanza di posta elettronica certificata, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n.50200 del 11.08.2017, presentata dal signor Olivieri Dario, nato a Cerveteri (RM) il 27.02.1959 e residente a Martinsicuro in piazza Cavour n.16, in qualità di titolare della ditta EVENT SRLS, con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Val Tiberina n. 79, con cui chiede la deroga all'emissione sonora della MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO TIPOLOGIA MUSICA A TEMA:ROCK, in programma dalle ore 18,00 del 12 agosto alle ore 3,00 del 13 agosto 2017 in piazza Giorgini in quanto non ritiene di rispettare i limiti di rumore della classificazione acustica di zona;

PRESO ATTO dell'organizzazione della manifestazione in argomento che si attuerà, dalle ore 18 del 12 agosto alle ore 3 del 13 agosto 2017;

VISTA la valutazione previsionale di impatto acustico, acquisita con prot.50203 in data 11.08.2017 a firma del tecnico competente in acustica, dott. ing. Luigi Balloni, definito ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/95, nella quale si riferisce che: *In base alle misure acustiche effettuate e all'analisi previsionale prodotta, il livello equivalente di pressione sonora misurato a un metro dalla facciata dei recettori sensibili più vicini all'area oggetto, non rispettano i limiti previsti dal regolamento comunale di San Benedetto del Tronto e dal D.P.C.M. 14.11.1997. Per tale motivo la manifestazione in oggetto, dovrà essere richiesta una deroga al comune tramite la compilazione dell'apposito modulo B2 allegato al piano di zonizzazione acustico comunale. In particolare, si richiede una deroga per un valore di immissione massimo misurabile in facciata dei recettori di circa 65Dba. Essendo un'attività a carattere temporaneo il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n.215 non viene applicato e quindi non è stato previsionalmente verificato.*

CONSIDERATE le finalità dell'iniziativa e l'indubbio valore turistico della manifestazione, idoneo a costituire una sicura attrattiva ed un sicuro richiamo;

CONSIDERATA l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni rumorose;

VISTI gli articoli 3, 13 e 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali";

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse;

VISTI gli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773, "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTI la Legge 26.10.1995, n. 447, D.P.C.M. del 14.11.1977, la Legge Regionale 14.11.2001, n. 28, concernenti la disciplina sull'inquinamento acustico e sulla tutela dell'ambiente esterno e abitativo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003, "Legge quadro sull'inquinamento acustico e L. R. n. 28/2001 – approvazione del documento tecnico Criteri e linee guida di cui all'art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001" con la quale sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni si devono attenere nella redazione della Classificazione acustica del territorio comunale;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 Aprile 2000 con cui è stato approvato il vigente Piano disinquinamento Acustico in cui è inclusa la "Classificazione acustica" del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.04.2007, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante all' "Atto di Classificazione acustica" del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 16 (Deroghe):

"1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo;"

#### AUTORIZZA

al signor Olivieri Dario, nato a Cerveteri (RM) il 27.02.1959 e residente a Martinsicuro in piazza Cavour n.16, in qualità di titolare della ditta EVENT SRLS, con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Val Tiberina n. 79, in occasione della MANIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO TIPOLOGIA MUSICA A TEMA: ROCK, in programma dalle ore 18,00 del 12 agosto alle ore 1,30 del 13 agosto 2017, in piazza Giorgini, la deroga ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, in riferimento all'art. 6, comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995, n. 447 e ai valori stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale approvata con D.C.C. n. 68 del 20.04.2007.

L'organizzazione pertanto dovrà rispettare i seguenti valori limite assoluto di immissione nei seguenti periodi, diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06):

65,0 dB (A) dalle ore 18,00 del giorno 12 agosto alle ore 01,30 del giorno 13 agosto 2017;

#### DISPONE E PRESCRIVE CHE

riguardo alle misurazioni: durante l'orario di svolgimento della manifestazione di cui trattasi non si applica il limite di immissione differenziale, né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore e tempo parziale). Le misure in esterno, per il riscontro del valore di emissione sonora, vengono eseguite in facciata degli edifici a filo della sede stradale, così come prescritto dal D. M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO  
Pasqualino Panti